

Consiglio per i rapporti con l'islam italiano

Rapporto n. 1

Ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli imam

Testo del 1 aprile 2016

Sommario

Imam "italiani"

Il ruolo dell'imam nella tradizione sunnita

Proposta sulla formazione

- Il tema della formazione: chi, cosa e come?
- I nuclei tematici dei curricula
- Lo stato dell'arte in Europa
- Breve bibliografia

Raccomandazioni finali

IMAM "ITALIANI"

In considerazione dell'importanza del ruolo che sia le comunità islamiche che la società civile riconoscono agli imam nello spazio pubblico nazionale, il Consiglio ritiene di dover indicare come asse strategico delle relazioni con l'islam italiano la formazione e la valorizzazione di guide spirituali "italiane".

Con questa formula sintetica intendiamo riferirci a guide spirituali radicate e integrate in Italia, che conoscano i principi costituzionali a fondamento della Repubblica, consapevoli della sua storia e delle fondamentali dinamiche sociali che l'attraversano, rispettose delle tradizioni culturali e religiose e impegnate a promuovere la convivenza, il bene comune e il rispetto della legalità.

In considerazione dei processi di stabilizzazione migratoria che hanno consentito anche a molti musulmani di acquisire la cittadinanza italiana e della sempre più rilevante presenza di giovani musulmani italiani a tutti gli effetti, questo processo oggi appare più realistico e sostenibile che in passato.

Solo assecondando e facilitando tale processo sarà possibile superare il fenomeno naturale e socialmente comprensibile della "importazione", a volte temporanea e quindi sganciata da ogni serio processo di integrazione, di imam provenienti da paesi islamici. Così come solo legittimando imam preparati e autorevoli sarà possibile contrastare il fenomeno degli imam autoproclamati che, come attestano le cronache anche nazionali, in qualche sporadico caso – per altro prontamente rilevato e sanzionato dalle Autorità - sono arrivati alla predica dell'odio e al sostegno al radicalismo islamista.

Tale processo potrà consolidarsi nel quadro di un dialogo costante tra le Istituzioni dello Stato e le varie espressioni dell'islam in Italia, orientato alla piena applicazione dei diritti garantita dalla Costituzione così come al rispetto dei doveri che essa contempla.

IL RUOLO DELL'IMAM NELLA TRADIZIONE SUNNITA

Premesso che nell'Islam sunnita non esiste il concetto di "sacro" e quindi né di "luogo sacro" né di persona sacra il termine imâm non può essere equiparato al concetto di sacerdote, come è inteso nella tradizione cattolica e di molte altre religioni.

Il termine "imâm" derivato dal verbo arabo "amama": stare davanti, significa: "colui che sta davanti", ed è stato poi tradizionalmente interpretato dagli arabi e dai musulmani, come "colui che guida".

In un primo momento tale funzione di guida si limitava al semplice settore della preghiera e si riferiva ad una persona particolarmente esperta nei movimenti rituali della preghiera, cui poi si è aggiunto il ruolo di guida morale o spirituale.

Si trattava semplicemente di una funzione specifica, o se si vuole di un "ministero", all'interno della comunità, senza alcuna connotazione carismatica. Ad essa, tuttavia, si accompagnerà il ruolo di guida spirituale, come riportato da una "Tradizione" attribuita a Muhammad che dice: "Quando un uomo gli chiese se poteva dirigere la preghiera gli furono riferite queste parole del Profeta: 'Ognuno di voi è come un pastore, responsabile del proprio gregge, l'imam è pastore e responsabile del proprio gregge, come l'uomo in seno alla sua famiglia, la donna nella casa, il servo rispetto ai beni del suo padrone". (Bukhari)

Nel Corano il termine "imâm" (nella sua forma singolare: imâm o plurale "a'imma") viene ripetuto 13 volte e viene applicato a personalità diverse, con funzioni diverse, quali Abramo (2:124), Isacco e Giacobbe (21:73), o alle guide scelte tra i figli di Israele (32:24) e tra altri popoli (17:71), anche in senso negativo, come cattive guide, quali quelle al servizio del Faraone (28:41)

Il termine verrà poi assunto come sinonimo di califfo in testi di studiosi delle istituzioni politiche islamiche, quali al-Mawardî (972-1058), e quindi interpretato come la figura leader dell'intera umma islamica nei suoi due ruoli di gestore del potere politico e responsabile dell'ortodossia dogmatica e legale della comunità islamica. Nelle opere di tali studiosi si definiscono anche le modalità della sua nomina, il suo carattere elettivo e vengono altresì precisate le sue funzioni al servizio dell'umma. Resto tuttavia il fatto che molti rappresentanti della dottrina sunnita tradizionale affronta la questione dell'"imamato" con la preoccupazione di difendere l'unità e la pace interna della comunità musulmana contro la minaccia rappresentata dalle rivendicazioni dei movimenti di opposizione. La dottrina sunnita tradizionale, infatti, opera spesso una distinzione tra il califfato e in particolare quello dei califfi ben guidati (rashidûn) e il più tardivo concetto di "imamato" che rischiava di favorire, creando un forte senso di obbedienza, quale veniva predicato dagli sciiti, un possibile appoggio a governati ingiusti e oppressivi.

Lo stesso termine verrà applicato poi a quanti, tra i musulmani, eccelsero nei settori della teologia, delle lettere, delle scienze e dalla mistica, come pure a responsabili di importanti istituzioni e università islamiche.

È anche usato per indicare i quattro fondatori delle scuole giuridiche nell'Islam: Abu Hanîfa (m.767), Malik Ibn Anas (m. 795), Ibn Idrîs al-Shafî'i (m. 885) e Ibn Hanbal (m. 855). Ciascuna delle loro scuole definirà poi il ruolo e le funzioni dell'"imâm" all'interno della comunità islamica.

Nella vita delle comunità musulmane locali, l'imam può assumere anche altri compiti. Di fatto, l'imam, come guida religiosa locale ha assunto, nel mondo sunnita, anche il ruolo di insegnante di religione, in alcuni casi di mu'adhdhin (colui che chiama alla preghiera), di khatîb (predicatore), di guida spirituale dei singoli fedeli cui offre sostegno e consulenza, di cappellano delle carceri e degli ospedali. È spesso anche responsabile della moschea, di cui è il gestore sia dal punto di vista organizzativo che finanziario. Egli assume a volte il ruolo di ufficiale di stato civile per i matrimoni, ufficiatore di funerali, arbitro per contese e divorzi ecc... Può essere organizzatore di numerose attività della comunità locale di tipo educativo e religioso, promotore di progetti finanziari e direttore della scuole religiose legate alle moschee.

Non avendo l'Islam sunnita alcuna organizzazione gerarchica, le funzioni e il ruolo dell'Imam, nei paesi a maggioranza musulmana, sono generalmente fissati da normative emesse dai vari Ministeri degli Affari Religiosi, anche in base ai dettami della locale scuola giuridica dominante. Negli altri casi sarà la comunità locale a nominarlo e a fissarne il ruolo. Infatti, bisogna notare che la moschea come luogo di culto e l'imam, come ministro del culto, sono di competenza della comunità che ne è interessata.

LA FORMAZIONE DEGLI IMAM

1. Il tema della formazione degli imam e degli assistenti spirituali (carceri, ospedali, hospices, centri di accoglienza e di affido minori ecc.) costituisce, da almeno dieci anni, un punto rilevante dell'agenda politica e culturale di molti stati membri dell'UE. Da questo punto di vista, possiamo far tesoro delle esperienze fatte in alcuni dei Paesi membri, che su questo tema hanno investito in progettualità e risorse.

La formazione degli imam passa per almeno quattro possibili ambiti diversi, non necessariamente alternativi, ed anzi spesso complementari, rispondendo ad esigenze diverse:

- **l'autoformazione**, attraverso iniziative associative, la partecipazione a corsi di organizzazioni nazionali e transnazionali: tale formazione, comunque importante, incontra spesso limiti evidenti di contenuto, di efficacia, di episodicità (non essendo articolata come formazione permanente), manca di progettualità e di durata, ovvero di proiezione sul futuro, è spesso veicolata nelle lingue maggioritarie in queste organizzazioni (arabo, turco, ecc.), e non ha di solito particolare sintonia con le esigenze del territorio e del contesto di riferimento;
- **la formazione all'interno di istituzioni islamiche** (scuole o corsi di istruzione superiore organizzati da centri di formazione creati a questo scopo, spesso con finanziamenti di fondazioni estere): in diversi paesi europei (in Italia non ne esistono) sono attive esperienze in questo senso, alcune ormai di lunga durata e significatività, attraverso le quali sono passate componenti importanti e di una certa numerosità delle leadership islamiche, ed altre più precarie, instabili nei finanziamenti e nel corpo docente, con curricula più estemporanei;
- **la formazione offerta dalle università e altre istituzioni di alta formazione islamiche nei paesi musulmani**: alcune dotate di grande prestigio, offrono un'importante formazione teologica in scienze islamiche, ma anche nell'approfondimento dell'arabo classico (o eventualmente di altra lingua di riferimento, se non collocate in paesi arabofoni), e richiamano personale favorendone la presenza anche con borse di studio e soggiorno. Non sono strutturate con insegnamenti in lingue occidentali, e si focalizzano appunto sulle specializzazioni di tipo teologico classico.
- **la formazione all'interno di corsi e istituzioni create ad hoc nei vari paesi europei**, che cercano di rispondere al bisogno di un insegnamento svincolato dai paesi d'origine dei musulmani (spesso peraltro non più tali, per quel che riguarda seconde e terze generazioni), e capace di affrontare tutte quelle tematiche che non concernono solo il mero insegnamento teologico, ma implicano la contestualizzazione del medesimo (quello che si suole chiamare il costituirsi di un islam europeo, rispondente alle specificità di un contesto molto diverso da quello dei paesi maggioritariamente musulmani, a cominciare dal fatto che l'islam è in questi paesi minoranza). Di seguito ci si riferirà in specifico a questo tipo di esperienze.

Ciò che emerge da una lettura comparata di tali esperienze è il coinvolgimento nei processi di formazione di almeno tre soggetti, anche se non nella stessa intensità e misura: i governi nazionali, le comunità musulmane (e laddove esistenti, i centri di studi islamici creati e gestiti dalle comunità stesse) e le istituzioni universitarie o di alti studi (pubbliche e private). Se in tale processo lo Stato funge da facilitatore – entrando “in punta di piedi” o non entrando affatto in questioni che riguardano la formazione teologica e religiosa dei ministri di culto o di guide spirituali – gli altri due soggetti possono, invece, collaborare per un progetto di formazione *sostenibile* degli imam o di figure assimilate.

La sostenibilità significa:

- Che il percorso formativo sia **concordato** fra le comunità e le istituzioni universitarie o di alti studi e sostenuto dai governi;
- Che il focus della formazione sia “come contestualizzare l’islam in Italia”;
- Che, attorno a questo focus, si possa tracciare un curriculum a vari livelli (Master dedicati; inserimento di programmi specifici in Scuole di dottorato), come **offerta differenziata** per soddisfare bisogni diversi che emergono dal confronto con le comunità musulmane;
- Che tale percorso appaia “**conveniente**” a tutti i soggetti coinvolti, dunque, *in primis*, alle stesse comunità musulmane, muovendo dal presupposto che anche per un imam, oggi, si pone il problema di come comunicare con le nuove generazioni (nate o cresciute in Italia) sempre più portate a interrogarsi sulla propria identità ed esperienza religiosa ricorrendo ai nuovi media (ai *cyber-imam* o *cyber-preachers*); in particolare con le nuove generazioni femminili che mostrano un crescente bisogno di re-interrogare la tradizione, compresi i testi sacri, sul ruolo “separato” che sinora hanno conosciuto (NB: va seguito quanto accade, ad esempio, in Marocco, dove esistono dei corsi di formazione per *murshidat*, guide spirituali che saranno chiamate a fare assistenza negli ospedali, nelle carceri e a insegnare ai bambini nelle madrasa; in altre parole, un imam italiano potrebbe e dovrebbe chiedersi come cambia il suo ruolo, come attrezzarsi culturalmente per comprendere il cambiamento: tutto ciò potrebbe costituire oggetto di riflessione e studio, cui dedicare una parte del curriculum; così come, sarebbe interessante inserire nei curricula discipline che aiutino le guide religiose a comprendere quali funzioni sociali e culturali, oltre a quelle specificatamente religiose, esse sono chiamate a svolgere nello specifico contesto italiano (compresa la funzione di promotori, assieme ad altri, di dialogo interreligioso, risorsa strategica per la coesione sociale);
- Che i costi dell’attività formativa sia **co-finanziata** anche dalle comunità musulmane, per rafforzare il senso di responsabilità di tutti.

In conclusione, la figura da formare dovrebbe essere quella di un leader religioso chiamato a essere **cittadino attivo**, capace:

- a) di favorire, attraverso gli strumenti pedagogici propri di una religione, l’educazione alla cittadinanza dei fedeli affiliati alle varie comunità sparse nel territorio;
- b) di gestire tali aggregazioni come comunità *aperte* al “territorio” (una formula abusata ma che qui va letta come l’insieme dei soggetti pubblici e privati, del governo locale e della società civile, interessati veramente alla coesione sociale oltre che alla all’integrazione/riconoscimento delle nuove presenze socio-religiose in Italia).

Il punto delicato è come concepire tale percorso formativo:

- a) rispetto agli eventuali titoli di studio che un imam (italiano o in Italia) possiede per esercitare tale funzione (sapere **dove** l’ha conseguito, diventa importante e se è **un**


- funzionario religioso** formato e stipendiato da uno Stato estero, come avviene, ad esempio, con una parte di imam in Germania, formati in Turchia);
- b) rispetto a un'eventuale **domanda d'istruzione supplementare** e superiore (eventualmente) che venisse dall'interno delle stesse comunità musulmane.

Per riassumere le questioni complesse che tale proposta presenta, seguono:

- a) un grafico che lascia immaginare come articolare un curriculum formativo (graf. n. 1)
- b) un breve e probabilmente incompleto stato dell'arte in Europa (tab. n. 1)

Graf. 1

Che cosa vuol dire formare gli imam?



Legenda del grafico:

Il primo polo dello schema (nord-sud) visualizza le aree di studio e formazione che in teoria potrebbero essere gestite direttamente dalle comunità: autonomamente (in altre istituzioni, diverse da un corso di alti studi sostenuto da istituzioni pubbliche), attraverso l'inclusione della parte di insegnamento a caratterizzazione teologica nel più ampio curriculum di formazione (affidandolo tuttavia non ad accademici non musulmani, ma a studiosi musulmani autorevoli, eventualmente concordati con le organizzazioni rappresentative delle comunità islamiche: anche in questo caso tuttavia l'insegnamento dovrebbe essere svolto – auspicabilmente o cogentemente – in italiano), oppure facendo ricorso a **libere negoziazioni** che si potrebbero eventualmente aprire nella definizione dei seminari o istituti teologici riconosciuti dalla Stato in sede di intesa con le comunità stesse.

Si presume che un imam debba avere una preparazione *teologica di base* (tafsir, hadith, fiqh ecc.) che, come detto, **non può essere svolta in maniera totalmente autonoma da istituzioni**

terze, salvo che non ci sia una domanda esplicita da parte di una comunità musulmana o che un cartello di comunità non decida di costituire un centro di studi islamici, gestito e finanziato in proprio, che magari un domani chieda un **accreditamento e che accolga docenti non direttamente espressione delle comunità**. Potrebbe esserci tuttavia, e di fatto in molti paesi già si è posta, la domanda da parte delle stesse di aprire percorsi formativi di alti studi nelle università statali e non per innalzare il livello delle conoscenze degli imam (in un ambito, ad esempio, di scienze delle religioni o di diritto comparato delle religioni o di scienze sociali tout court...); a quel punto la via maestra è costituita dai master (magari interuniversitari) o dai corsi di dottorato. Tutto ciò in vista e in previsione della formazione di un ceto di specialisti in scienze religiose islamiche, *contestualizzati*.

L'altro polo (est-ovest) dello schema indicano, invece, i possibili nuclei tematici della **formazione concordata, co-finanziata e corresponsabile** (in un aggettivo *sostenibile*) degli imam in Italia:

- a) *pastoral care*: come svolgere funzioni di assistenza spirituale (dunque anche fuori del perimetro delle stesse comunità) in ambienti dove la presenza di cittadini di fede musulmana la richieda;
- b) *vocational skills*: gestione di una comunità (contesto sociale, giuridico, economico-finanziario, urbanistico), acquisizione di competenze linguistiche (italiano) e culturali per svolgere anche la funzione di promotore di coesione sociale, a livello locale e nazionale. a cui vanno aggiunte tutte le competenze relative alla conoscenza del contesto italiano, delle sue leggi e costumi, del suo paesaggio religioso, delle sue forme di relazioni tra stato e comunità religiose, e tra comunità religiose tra loro (dialogo interreligioso), ecc.

Tabella n. 1

Sintesi (lacunosa) delle iniziative svolte nell'UE dal 2005 a oggi per la formazione di imam e assistenti spirituali in strutture pubbliche (università e istituti di alti studi riconosciuti) e istituti "teologici" gestiti dalle comunità musulmane

Paesi	Istituti/centri studi "teologici" musulmani	Università statali e non e Istituti alti studi	Assistenti spirituali
Austria		Diploma I liv. Univ di Vienna	40
Belgio		Corso dedicato Univ. Cattolica Louvain-la-Neuve	20
Danimarca		Diploma I liv. Univ. di Aarhus	3
Francia	6	Diploma dall'Inst. Catholique	105
Germania	5	Diplomi presso le università di Münster, Osnabrück-Vechta, Frankfurt a.M.	?
Spagna	2	Diploma univ. Camillo José Cela	12
Olanda		Diploma univ. Rotterdam	62
UK		6 Centri studi presso colleges	203
Italia		<p>Master sull'islam in Europa, Univ. di Padova in ambito FIDR (Forum Internazionale Democrazia e Religioni, Centro Interuniv. Piemonte Orientale, Insubria, Milano, Statale e Cattolica Milano); e, come suo precedente, il progetto pilota triennale FIDR realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Interno.</p> <p>Altre sedi universitarie che offrono percorsi formativi (es.: Roma-La Sapienza, Cattolica di Milano e PISAI)</p>	

Riferimenti bibliografici essenziali

"Imâma" in The Encyclopaedia of Islam, Second Edition (E2) Leiden, Brill, 1960-2007

Arkoun M. & Bormans M., Islam, religione e società, Nuova ERI: Torino, 1980

Aslan E., *The Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe*, Peter Lang, Berna, 2014.

Bausani A., L'Islam, Milano 1992 A. BAUSANI, L'Islam, Aldo Garzanti: Milano, 1980

Drees W., von Keningsveld P.S. (eds.), *The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy (sic!) in Europe*, Leiden University Press, Leiden, 2008.

Ferrero Galguera J., *Islam and State: Imam Training Centres*, Peter Lang, Berna, 2014.

- ID., *Islamic Textbooks and Curricula in Europe*, Peter Lang, Berna, 2011.
- FIDR (A. Angelucci, M. Bombardieri, D. Tacchini, eds.), *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia, 2014.
- Hussain D., *Development of Religious Instruction and Institutions: Imam Training in Europe*, Institute for Strategic Dialogue, London, 2010.
- IEMED, *Imams d'Europa. Les expressions de l'autoritat religiosa islamica*, Institut Europeu de la Mediterrania, Barcelona, 2005.
- Johansen B., *Islam at the European Universities*, University Copenhagen Press, Copenhagen, 2006.
- Gilliat-Rey S., "Educating Ulama: Centres of Islamic Religious Training in Britain", in *Islam and Christian-Muslim Relations*, 2006, 17 (1).
- Larsson G., "The State and Imams: Training Imam in Sweden", in *The Nordic Welfare State*, 2014, 8 (1), 302-312.
- Nielsen J., "Who is Interested in European Imams and Why?", 2005 (www.ku.dk/satsnig/religion/indhold/publikationer/anden_literatur/joergen_S_Nielsen.pdf)
- Pallavicini Y., *Dentro la moschea*, Rizzoli, Milano, 2007
- Pareja F.M., *Islamologia, Orbis Catholicus*, Herder, Roma, 1951
- Rhazzali K., *L'islam in carcere*, Angeli, Milano, 2010.
- Schacht J., *Introduzione al diritto musulmano*, Fondazione Agnelli, Torino, 1995
- Van Bruinessen, M. Allievi, S. (eds.), *Producing Islamic Knowledge. Transmission and dissemination in Western Europe*, Routledge, Abingdon-New York, 2011.
- Zannini F., *Musulmani nella città secolare. L'Islam e la laicità*, La Cittadella, Assisi, 2010

RACCOMANDAZIONI

Premessa

Il Consiglio rileva l'importanza e la delicatezza della questione della formazione e del riconoscimento degli imam, sia per il ruolo e l'influenza che essi esercitano all'interno delle rispettive comunità che per la funzione che spesso viene loro riconosciuta nel contesto in cui operano. A ciò si aggiunga che la normativa specifica sull'approvazione ministeriale della nomina dei ministri di culto prevista dalla legge sui "culti ammessi" (legge 1159/1929 e suo decreto esecutivo 230/1930) ancora vigente, nel caso dell'islam sin qui non ha trovato alcuna applicazione.

Come già ribadito nel "parere" prodotto dal Comitato per l'islam istituito in passato presso il Ministero dell'Interno, tale normativa garantisce al ministro di culto la cui nomina sia riconosciuta dal Ministero dell'Interno, le seguenti facoltà;

- “1) Possibilità di pubblicazione e affissione nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto degli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse. Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue (art. 3, regio decreto 230/1930);
- 2) Possibilità di eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto senza alcuna ingerenza delle autorità civili (art. 4 regio decreto 230/1930);
- 3) Possibilità di celebrare matrimoni con gli stessi effetti dei matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile (artt. 7 ss. legge 1159/1929);
- 4) Possibilità di dispensa dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato (art. 7 regio decreto 1930);
- 5) Possibilità di prestare l'assistenza religiosa ai militari acattolici in caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato (art. 8 regio decreto 230/1930)”.

Il documento del Comitato aggiungeva opportunamente che

“l'approvazione, di conseguenza, non serve per godere dei contenuti 'minimi' e 'generali' del diritto di libertà religiosa, universalmente garantiti dall'art. 19 Cost. senza limiti di cittadinanza e con il solo limite espresso della non contrarietà dei riti al buon costume”.

In questo senso l'approvazione non è da ritenersi necessaria per altre funzioni quali, ad esempio, l'apertura di luoghi di culto, l'assistenza spirituale nei luoghi di cura, l'assistenza spirituale negli istituti di prevenzione e di pena.

Ricordando che condizione essenziale per il riconoscimento del ministro di culto è la cittadinanza italiana, il fatto che ad oggi non vi sia nessun imam che abbia ottenuto questo status determina una seria criticità: in assenza di “ministri di culto” riconosciuti dallo Stato, infatti, i meccanismi di legittimazione – sia pure informale - degli imam risultano diversificati, incoerenti e talora improvvisati e determinati più dal protagonismo dell’interessato che da una valutazione da parte della comunità.

A partire da questa premessa, il Consiglio formula le seguenti raccomandazioni.

1. **Procedere, nel quadro della legge vigente, al riconoscimento di ministri di culto musulmani** che abbiano i requisiti per ottenere tale provvedimento. Con questa misura, oltre a superare quella che appare una grave anomalia nel sistema delle relazioni tra lo Stato e una confessione numericamente così rilevante come quella dei musulmani che vivono in Italia, si intende costituire un nucleo primario di interlocutori delle istituzioni che, per competenza e autorevolezza riconosciute da parte delle loro comunità, conoscenza della realtà italiana ed esperienza nella partecipazione alla vita pubblica del territorio in cui operano, possano svolgere costruttivamente il ruolo di “mediatori” nelle relazioni tra lo Stato e le varie associazioni dei musulmani.

Il Consiglio è consapevole della delicatezza del tema dei matrimoni religiosi con effetti civili e di come questo tema, in passato, sia stato utilizzato per scongiurare il “riconoscimento” di ministri di culto islamici in ragione di un supposto quanto a nostro avviso infondato timore che questo atto possa dare luogo alla celebrazione di matrimoni poligamici. In questa sede il Consiglio si limita ad affermare che 1) le norme vigenti offrono assolute garanzie che questa procedura non possa avere luogo in ragione del fatto che la legge prevede che sia “l’ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile”, che “rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata ai termini dell’art. 3” (Legge 1159/1929 art. 8); 2) che la prassi corrente di matrimoni celebrati presso sedi consolari di altri paesi non presenta minori criticità o problemi e non prevede, come pure il Consiglio ritiene necessario ed auspicabile, la lettura degli articoli del Codice civile in materia di matrimonio.

2. **Organizzazione da parte del Ministero dell’Interno di periodici corsi di formazione per ministri di culto di confessioni prive di Intesa** - non solo musulmani - su temi di ordine costituzionale, orientati alla promozione dell’integrazione, dell’inclusione sociale e del dialogo interreligioso. Apprezzando che il Ministero

dell'Interno sia già impegnato nell'adozione di questa buona pratica che ha riscontri anche all'estero, il Consiglio ritiene un obiettivo strategico la formazione di imam e guide spirituali che oltre a parlare l'italiano, conoscano gli aspetti fondamentali della storia e della cultura nazionale; siano disponibili a un confronto rispettoso con credenti di altre tradizioni; siano altresì consapevoli e rispettosi dei principi costituzionali e in grado, quando lo richieda il loro specifico compito di guida spirituale, di mediarli alle rispettive comunità.

- 3. Valorizzazione delle norme vigenti che consentono l'accesso delle guide spirituali in luoghi protetti** quali ospedali, cimiteri, istituti di pena, centri di identificazione e accoglienza dei migranti, "case del silenzio". Come già espresso nel già citato "parere" del Comitato per l'Islam, ricordiamo che oltre ai ministri di culto "riconosciuti", la legislazione vigente garantisce l'accesso agli Istituti di pena anche "a tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera» (art. 6 regio decreto 230/1930 e d. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 58, n. 6 e 116).

A questo riguardo, il Consiglio esprime apprezzamento per il "protocollo d'intesa" tra il Ministero di Grazia e Giustizia e l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia (UCOII) del 5 novembre 2015 teso a "favorire l'accesso di Mediatori culturali e di Ministri di Culto negli istituti penitenziari". Anche per questa specifica funzione, il Consiglio raccomanda l'avvio dei corsi di formazione di cui al punto 2.

- 4. Costituzione o consolidamento di Tavoli interreligiosi costituiti presso le Prefetture.** Il Consiglio ritiene essenziale la pratica di un dialogo costante e diretto tra le istituzioni – nel caso specifico le Prefetture – e i ministri di culto delle varie comunità di fede. Alcune buone pratiche esistenti in Italia (citiamo perché emblematico il caso di Torino) meritano di essere generalizzate al fine di coinvolgere attivamente imam e altri ministri di culto in azioni pubbliche a sostegno della legalità, del contrasto al radicalismo e al fanatismo religioso, della convivenza interculturale e interreligiosa, della partecipazione a progetti sociali e umanitari.
- 5. Organizzazione** a cura del Ministero dell'Interno, d'intesa con altre Amministrazioni interessate, di **incontri territoriali** su temi connessi all'esercizio del ruolo di ministri di culto di confessioni prive di Intesa, quali l'accesso agli Istituti di pena e altri luoghi; la partecipazione a iniziative scolastiche su temi connessi al pluralismo religioso; il ruolo nel contrasto al radicalismo religioso, alla violenza di genere, all'islamofobia e all'antisemitismo. Tali incontri potranno avere una particolare rilevanza in realtà locali decentrate e sin qui poco coinvolte in progetti nazionali di dialogo e interazione tra le istituzioni e le comunità di fede.

6. **Definizione, distribuzione e presentazione di un kit informativo di base in varie lingue** , attinente alla normativa italiana in materia di libertà religiosa e di culto, con specifico riferimento al ruolo e alle funzioni dei ministri di culto.
7. **Confronto con la Consulta per l'islam, per condividere queste linee guida** in materia di formazione degli imam e di valorizzazione del loro ruolo nello spazio pubblico e nel quadro dei principi di laicità e pluralismo garantiti dalla Costituzione italiana.

Il Consiglio per l'islam italiano

Stefano Allievi
Pasquale Annicchino
Massimo Campanini
Alessandro Ferrari
Annalisa Frisina
Shahrazad Housmand
Paolo Naso
Enzo Pace
Younis Tawfik
Khalisl Toubat
Francesco Zannini
Ida Zilio Grandi